Sentenza n. 44 /2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL VENETO

in composizione monocratica nella persona del Consigliere Roberto Angioni, ai sensi dell'art. 151 del codice della giustizia contabile, di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, **in esito all'udienza in data 19 febbraio 2025**, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **32003** del registro di Segreteria promosso da:

C. S. omissis, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca Garbin del Foro di Venezia CF.: GRBGLC61C22L736O, per elezione domiciliato presso il suo studio in Ve-Mestre Via Carducci, 4 (PEC: gianluca.garbin@venezia.pecavvocati.it)

RICORRENTE

avverso

INPS, (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - c.f.: 80078750587), con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Guadagnino (c.f. GDGNGL61P27M088U; pec avv.angelo.guadagnino@postacert.inps.gov), per procura alle liti a rogito del notaio Roberto Fantini del 23.01.2023, con domicilio eletto nel proprio ufficio di Avvocatura Regionale di Venezia, Santa Croce 929.

RESISTENTE

LETTO il ricorso introduttivo;

ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;

UDITI all'odierna udienza, tenutasi con l'assistenza della Sig.ra Nicoletta Niero, l'Avv. Gianluca Garbin e l'Avv. Angelo Guadagnino per l'INPS.;

Premesso in

FATTO

1. Con ricorso dell'8 aprile 2024, ritualmente notificato, il Sig. C. S., ex dipendente presso il Comando Generale Arma Carabinieri Centro Nazionale Amministrativo, in quiescenza dal 31.12.2019 e titolare della pensione n. 50419784 - dopo aver premesso di aver richiesto all'INPS di provvedere alla rideterminazione e riliquidazione del trattamento pensionistico con l'applicazione dell'aliquota pensionabile nella percentuale del 44% per le anzianità retributive maturate al 31/12/1995, pari a 15 anni e 5 mesi - deduceva quanto segue:

- ottenuto riscontro negativo in via amministrativa, il ricorrente aveva proposto ricorso giurisdizionale avverso l'INPS per l'accertamento e riconoscimento dei benefici previsti dall'art. 54 del D.P.R. 1092 del 1973 e dall'art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 1997;
- dopo la proposizione del ricorso, le Sezioni Riunite della Corte dei conti Centrale di Appello con sentenza n. 1/2021 avevano individuato l'aliquota del 2,44 % annuo e conseguentemente il ricorrente aveva presentato in giudizio domanda subordinata per il riconoscimento della suddetta percentuale del 2,44% annuo;
- con sentenza n. 137/2021 del 10.06.2021 la Corte dei conti per la Regione Veneto aveva dichiarato nel rito l'inammissibilità della domanda subordinata in quanto non preceduta dalla preventiva notifica all'amministrazione della diffida ex art. 153 c.g.c. co.3 lett. B. che veniva successivamente inoltrata dal ricorrente in data 25.03.2021 – 21.03.2024;

Riportandosi quindi ai principi affermati dalle pronunce del Giudice contabile intervenute in materia e richiamate nell'esposizione, che determinavano la prevalenza e quindi l'applicazione dell'art. 54 anche al caso di specie con conseguente rideterminazione dei criteri di calcolo pensionistico, il ricorrente chiedeva:

a) in via principale, che venisse accertato e dichiarato il suo diritto alla riliquidazione della pensione in godimento con applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell'aliquota di cui all'art. 54, comma 1 del D.P.R. n. 1092/1973 con attribuzione delle variazioni e degli eventuali relativi arretrati (dei ratei maturati e quindi spettanti), maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria come per legge, fino all'effettivo soddisfo, e conseguentemente condannato l'I.N.P.S. al pagamento delle relative somme dovute, con liquidazione di interessi e rivalutazione sulle somme tardivamente pagate secondo i criteri stabiliti dalla sentenza 18.10.2002 n. 10/2002/QM delle Sezioni riunite della Corte dei conti;
b) in via subordinata che venisse dichiarato il diritto del ricorrente alla liquidazione del trattamento pensionistico con l'aliquota di rendimento pari al 2,445% per ciascuno degli anni maturati fino al 31.12.1995 oltre alla liquidazione sui ratei della maggior somma tra interessi e rivalutazione dalla data di ciascun di essi ex 167 II co. c.g.c.

2. Con memoria del 18 settembre 2024 l'INPS, costituitosi in giudizio, contestava la domanda, eccependo, in via preliminare:

a) con riferimento alla domanda principale, l'intervenuto giudicato, posto che la sentenza n. 137/2021 della Corte dei conti Sezione Giurisdizionale Regionale del Veneto ha negato tale diritto ed il relativo ricorso in appello è stato rigettato dalla Terza Sezione Centrale D'Appello della Corte dei conti con sentenza n. 102/2024 del 19.1.2024; nel merito, l'infondatezza della domanda, richiamandosi il costante orientamento giurisprudenziale del Giudice contabile sul punto (ex pl. sentenza Sezioni Riunite in sede giurisdizionale n. 1/2021).

b) con riferimento alla domanda subordinata, l'intervenuta formazione del giudicato posto che con il ricorso in appello avverso la sentenza n. 137/2021 di Codesta Sezione era stata censurata la parte di questa avente per oggetto la declaratoria di inammissibilità; in via di

subordine veniva eccepita l'intervenuta prescrizione quinquennale da calcolarsi a ritroso dalla data di notificazione del ricorso che ha dato origine all'attuale giudizio o comunque dalla notifica dell' atto di diffida del 25.3.2024.

3. Con memoria del 3 ottobre 2024 il ricorrente contestava le deduzioni difensive dell'INPS osservando che la decisione in rito dei precedenti giudizi non comportava la formazione del giudicato e non ostava alla riproposizione della domanda in altro giudizio, tanto più che esso si fondava sulla nuova e diversa preventiva istanza amministrativa con la quale il ricorrente aveva richiesto la liquidazione del 2,445% annuo ex SSUU 1/2021.

Con riferimento all'eccepita prescrizione quinquennale, dovendosi prendere in considerazione anche le diffide all'INPS del 13.02.2020 e del 25.03.2021 (e non solo quella del 21.03.2024), si chiedeva la reiezione dell'eccezione, con riconoscimento degli arretrati dalla data del pensionamento fino al saldo effettivo, oltre interessi e rivalutazione, se dovuta.

Le conclusioni formulate venivano dunque così precisate:

- *Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione in godimento con applicazione, dell'aliquota di cui all'art. 54, comma 1 del D.P.R. n. 1092/1973 come indicato nella sentenza SSUU n. 1/2021 che prevede l'aliquota di rendimento pari al 2,445% annuo oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo oppure per ciascuno degli anni maturati fino al 31.12.1995 oltre alla liquidazione sui ratei della maggior somma tra interessi e rivalutazione dalla data di ciascun di essi ex 167 II co. c.g.c.;*

Con ulteriore memoria del 7 febbraio 2025 il ricorrente dava atto che, nelle more del giudizio e successivamente al deposito delle memorie del 3 ottobre 2024, era intervenuta la riliquidazione del trattamento pensionistico, e chiedeva pertanto che si prendesse atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere.

4. Rinviata la trattazione della causa per impedimento ufficio dal 15 ottobre 2024 all'11 febbraio 2024, a seguito della riassegnazione del fascicolo al sottoscritto Giudice monocratico la causa giungeva quindi per la decisione all'udienza odierna, nel corso della

quale le parti concludevano come da separato verbale per l'accertamento dell'intervenuta cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.

Considerato in

DIRITTO

5. Su concorde richiesta delle parti, che hanno dato atto dell'intervenuto riconoscimento del diritto azionato in giudizio, dev'essere senz'altro dichiarata la cessazione della materia del contendere.

6. In riferimento alle spese di lite, sussistono sufficienti ragioni per disporne la compensazione integrale tra le parti, tenuta presente la tendenziale gratuità del giudizio pensionistico e la natura processuale dell'odierna pronuncia.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale regionale per il Veneto, in composizione monocratica ai sensi dell'art. 151 C.G.C., definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 19 febbraio 2025.

IL GIUDICE MONOCRATICO

(f.to digitalmente)

Consigliere Roberto Angioni

Depositata in Segreteria il 21/02/205

Il Funzionario preposto

(f.to digitalmente)